



**REGOLAMENTO PER I TRASFERIMENTI E LA MOBILITA' INTERNA DEI  
PROFESSORI DI I^ E II^ FASCIA E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI PRESSO  
L'UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA**

**ART. 1**

*Oggetto*

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 6 aprile 2006, n. 164, disciplina le procedure di trasferimento e di mobilità interna dei professori di I^ e di II^ fascia e dei ricercatori universitari presso l'Università Europea di Roma.
2. L'Università Europea di Roma può ricorrere alle procedure di trasferimento disciplinate dal presente Regolamento quando risulti accertata la disponibilità di risorse adeguate per la copertura dei relativi posti di ruolo.

**ART. 2**

*Indizione delle procedure di copertura di posti mediante trasferimento*

1. Le proposte di copertura di posti di professore di ruolo di I^ e di II^ fascia e di ricercatore universitario mediante trasferimento sono avanzate al Consiglio di Amministrazione dai Consigli di Ambito, per il tramite del Consiglio di Dipartimento e sentiti i Consigli dei Corsi di laurea interessati.
2. La copertura dei posti mediante trasferimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
3. Con proprio decreto il Rettore emana il bando che dà avviso della vacanza del posto di professore di I^ o di II^ fascia o di ricercatore.
4. Nell'avviso devono essere indicati il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire, la sede e la tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto.
5. Il bando è pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale", è inserito nel sito Internet dell'Università Europea di Roma ed è affisso nell'albo ufficiale dell'Ateneo.

**ART. 3**

*Requisiti per la partecipazione alla procedura di trasferimento*

1. Possono presentare domanda, indirizzata al Rettore dell'Università Europea di Roma entro i termini previsti dal successivo art. 4, i professori ed i ricercatori universitari che rivestano la medesima posizione accademica per la quale è dichiarata la vacanza, inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare specificato nell'avviso di vacanza, ovvero i professori ordinari, i professori associati confermati ed i ricercatori confermati inquadrati in un settore scientifico-disciplinare affine, che siano in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore di destinazione.
2. Nel caso di professore e di ricercatori in servizio presso altre Università, il trasferimento è sottoposto alla condizione che i richiedenti siano stati in servizio nella sede universitaria di provenienza, anche se in posizione di aspettativa ai sensi dell'art. 13, primo comma, nn. da 1) a 9) del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, per il periodo minimo previsto dalla normativa vigente. La domanda può essere tuttavia presentata anche nel corso dell'ultimo anno di permanenza richiesto per il completamento del periodo in questione.
3. Ai fini della determinazione del periodo di servizio di cui al comma precedente, l'eventuale periodo di servizio assolto a seguito di chiamata in corso di anno, per un periodo superiore a sei mesi, viene considerato equivalente ad un intero anno accademico di servizio.

#### **ART. 4**

##### *Presentazione delle domande*

1. Le domande di partecipazione alle procedure che costituiscono oggetto del presente Regolamento, redatte in carta libera, dovranno essere presentate al Rettore dell'Università Europea di Roma, personalmente o mediante lettera raccomandata, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Nel caso di spedizione mediante servizio postale, fa fede la data di spedizione.
3. Alle domande dovranno essere allegati:
  - a. Il curriculum della propria attività scientifica, didattica ed – eventualmente – assistenziale;
  - b. L'elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utili ai fini del trasferimento;
  - c. Le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione;
  - d. L'autocertificazione di essere in regola rispetto all'obbligo di permanenza nella sede di provenienza per il periodo minimo specificato nell'art. 3, commi 2 e 3, del presente Regolamento.
4. Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in fotocopia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.p.r. 445/2000.

#### **ART. 5**

### *Valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione*

1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Consiglio di Ambito che ha proposto l'indizione del procedimento valuta il rilievo scientifico ed il rigore metodologico dei titoli ed il curriculum complessivo, sia didattico che scientifico, dei candidati, verificandone la qualificazione nel settore scientifico-disciplinare di destinazione, tenuto conto dell'eventuale tipologia specifica dell'impegno richiesto nel bando. A tal fine, può designare una Commissione istruttoria composta da tre membri, appartenenti ad una fascia non inferiore a quella dei posti da coprire.
2. In particolare, occorrerà tener conto degli elementi di seguito specificati, in ordine di priorità:
  - a. Coerenza dei titoli e della personalità del docente con i principi ispiratori e le finalità statutarie dell'Università Europea di Roma;
  - b. Congruenza della propria attività scientifica e didattica con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è indetta la procedura o con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
  - c. Originalità e rigore metodologico della produzione scientifica;
  - d. Apporto personale nei lavori in collaborazione;
  - e. Continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
  - f. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica, secondo parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
3. A conclusione della valutazione, il Consiglio di Ambito formula una motivata proposta al Consiglio di Amministrazione.
4. La delibera per la chiamata su posti di ruolo di professore di I<sup>a</sup> o di II<sup>a</sup> fascia o di ricercatore universitario messi a trasferimento è adottata dal Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico.
5. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di non procedere alla chiamata, motivando il diniego con riguardo alla conformità del profilo dei candidati rispetto alle esigenze didattiche e scientifiche dell'Università Europea di Roma.
6. Nel caso in cui il trasferimento comporti il passaggio ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di titolarità, la delibera di accoglimento della domanda di trasferimento è subordinata all'acquisizione del parere del C.U.N.

### **ART. 6**

### *Provvedimento di trasferimento*

1. Il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio decreto, previo accertamento della regolarità delle procedure seguite.
2. Il decreto rettorale è pubblicato sul sito Internet e nell'Albo ufficiale dell'Ateneo ed è comunicato al Ministero dell'Università e della Ricerca, ai Coordinatori degli Ambiti e dei Corsi di laurea ed ai professori e ricercatori interessati.
3. Il trasferimento ha decorrenza dall'inizio dell'anno successivo alla delibera di chiamata, ovvero da data anteriore, in caso di attività accademiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico in corso. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altra Università, l'anticipazione della decorrenza può essere disposta sulla base di un accordo tra le Università interessate.

### **ART. 7**

#### *Mobilità interna*

1. Al fine di favorire il riequilibrio interno delle risorse esistenti, il Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli degli Ambiti ed acquisito il consenso dei docenti interessati, può proporre al Consiglio di Amministrazione il passaggio di un docente da un Ambito di Didattica e di Ricerca ad un altro dello stesso Dipartimento.
2. Con procedimento analogo a quello indicato nel comma precedente, i Consigli di Ambito possono proporre al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Consiglio di Dipartimento e sentiti i Consigli dei Corsi di laurea interessati, il passaggio di professori ordinari, di professori associati confermati o di ricercatori confermati su settori scientifico-disciplinari diversi da quello di titolarità, a condizione che gli interessati posseggano esperienza didattica e titoli scientifici nel nuovo settore.
3. Le delibere di passaggio per mobilità interna sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico. Nel caso di passaggio da un settore scientifico-disciplinare ad un altro, è necessaria la preventiva acquisizione del parere del C.U.N.
4. Le delibere sono eseguite con decreto rettorale, da pubblicare sul sito Internet e nell'Albo ufficiale dell'Ateneo e da comunicare al Ministero dell'Università e della Ricerca, ai Coordinatori degli Ambiti e dei Corsi di laurea ed ai professori e ricercatori interessati.

### **ART. 8**

#### *Entrata in vigore*

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.